

Con la deliberazione 12 marzo 2020, 59/2020/R/com, l’Autorità ha disposto che il termine massimo di conclusione delle procedure conciliative dinanzi al Servizio Conciliazione sia fissato in 180 giorni solari, anziché 120, dalla data di presentazione della domanda completa, in costanza dello stato di emergenza dichiarato sull’intero territorio nazionale, nonché per le procedure in corso dinanzi al Servizio medesimo alla data di pubblicazione del provvedimento (13 marzo 2020).

In considerazione, inoltre, di quanto disposto dall’articolo 83, comma 20, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni normative alla specie applicabili:

- con riferimento alle domande di conciliazione da regolarizzare nel periodo 9 marzo – 15 aprile uu.ss., qualora l’attivante dichiari l’impossibilità di procedere con tale regolarizzazione in ragione della situazione emergenziale in atto (es. per il conferimento della delega, per la stampa e la scansione di documenti, ecc.), i termini per la regolarizzazione sono sospesi e ricominciano a decorrere dal 16 aprile p.v.;
- con riferimento alle domande ammesse e alle procedure in corso nel periodo 9 marzo – 15 aprile uu.ss., qualora le parti dichiarino tempestivamente l’impossibilità di presenziare agli incontri conciliativi online in ragione della situazione emergenziale in atto, le relative richieste di differimento di data saranno gestite con gli ordinari strumenti del rinvio o dell’aggiornamento degli incontri medesimi.